



COPIA

Verbale di deliberazione N. 40 della Commissione amministratrice

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEL RIFUGIO MARANZA AL SIG. G.V. E AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO

L'anno **2023**, addì **18** del mese di **luglio** alle ore **17:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Assente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che con delibera della Commissione amministratrice n. 19 del 29/03/2023 si è dato avvio alla procedura di asta pubblica per la concessione del Rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano;

rilevato che la deliberazione n. 19 del 29 marzo 2023 prevedeva:

- di indire una procedura di gara nella forma dell'asta pubblica ai sensi dell'art 19 L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m. e dell'art. 10 del D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg. e s.m., al fine di individuare il soggetto cui concedere in uso il Rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano per il periodo di sei anni eventualmente rinnovabili per uguale periodo, come evidenziato nelle planimetrie, negli estratti di mappa catastale e nella cartografia allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 applicando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2;
- di approvare l'avviso di asta pubblica per l'affidamento in gestione del Rifugio escursionistico Maranza per il periodo di sei anni, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema di contratto di concessione per la gestione del Rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano;
- di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Maurizio Fraizingher, Dirigente dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;
- di dare atto che alla sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario provvederà il Direttore dell'Azienda forestale o suo sostituto;
- di stabilire in Euro 26.000,00 l'importo annuo da porre a base di gara relativamente alla procedura di cui al precedente punto n. 1;
- di rinviare a successivo provvedimento della Commissione amministratrice la sospensione dei diritti di uso civico a favore dei Censiti della frazione di Villazzano del Comune di Trento, al termine della procedura di asta pubblica, una volta individuato il soggetto con cui sottoscrivere il contratto di concessione;

rilevato che il citato avviso di di asta pubblica prevedeva l'istituzione di una Commissione tecnica allo scopo di valutare, in seduta riservata, l'offerta tecnica presentata da ciascuno dei soggetti ammessi alla gara ed assegnare i punteggi di merito;

atteso che il bando di gara prevedeva espressamente come requisito di partecipazione alla gara il possesso della abilitazione professionale per praticare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come richiesti dall'art. 71 co. 6 del d. lgs. 59 del 2010;

dato atto che a tale procedura hanno partecipato due operatori economici, il sig. Vittorio Giovanella come persona fisica e la Cuel s.r.l., in persona del suo legale rappresentante sig. Daniel Cuel;

atteso che tale procedura si è conclusa con l'aggiudicazione (provvisoria) al sig. Giovanella, come risulta dal verbale n. 5;

accertato che, a seguito dei controlli effettuati per verificare la veridicità di quanto dichiarato e attestato dal sig. Giovanella in sede di presentazione dell'offerta, emergevano le seguenti criticità:

- il sig. Giovanella dichiarava di possedere i requisiti per praticare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come richiesti dall'art. 71 co. 6 del d. lgs. 59 del 2010, e cioè: *“avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il*

commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano OPPURE avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale OPPURE essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

Accertato, invece che, anche in seguito di formale richiesta (n. prot. 1300 del 05/06/2023), non veniva dimostrata dal Sig. Giovanella la frequentazione con esito positivo di un corso professionale o il possesso di un diploma di scuola superiore o di laurea o di altra scuola ad indirizzo professionale. Inoltre, il periodo lavorativo comprovato nel settore della somministrazione di alimenti e bevande risultava pari a 643 giorni nel quinquennio compreso tra il 2 maggio 2018 e il 2 maggio 2023 (termine per la presentazione delle offerte), mentre la disposizione normativa richiede due anni.

- il sig. Giovanella dichiarava di aver prestato la propria opera come "cogestore" addetto alla gestione del Rifugio Lago Nambino in Madonna di Campiglio per otto stagioni: ciò comportava l'attribuzione di otto punti da parte della Commissione tecnica, in applicazione di quanto previsto dal PARAGRAFO XI del Bando di gara. Accertato sempre a seguito di formale richiesta un periodo lavorativo di sei stagioni. Lo stesso sig. Giovanella, con nota trasmessa all'Azienda forestale (n. prot. 1366 del 12/06/2023), ha confermato l'errore nella dichiarazione.

considerato che il PARAGRAFO V del Bando di gara prevedeva l'esclusione dell'operatore economico non in possesso dei requisiti dichiarati;

visto l'art. 80 comma 5 lett. f-bis) del d. lgs. 50 del 2016, che impone alla stazione appaltante di escludere dalla gara l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere nel corso della procedura di gara, senza alcun margine di discrezionalità in capo all'amministrazione procedente;

visto l'art. 80 comma 5 lett.c-bis) del d. lgs 50 del 2016, il quale consente alla stazione appaltante di escludere l'operatore economico che *"abbia fornito, anche per negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione"*;

considerato che il sig. Vittorio Giovanella ha dichiarato di possedere il requisito necessario all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza procedere ad un preventivo conteggio circa i periodi lavorativi effettivamente prestati. Tale errato conteggio è ravvisabile anche nel conteggio dei periodi lavorativi presso il Rifugio Lago Nambino, ove sono state dichiarate otto stagioni, a fronte delle sei effettivamente prestate. Queste circostanze, oltre che confermare l'assenza di un requisito essenziale in capo al concorrente, non possono che condurre ad un esito negativo riguardo la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico (vedi anche Ad. Plen. n. 16 del 2020)

atteso che, in base a quanto previsto dall'art. 32, co. 8, d. lgs. 50/16, prima della stipula del

contratto, pur sorgendo in capo alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di conclusione del contratto, è pacifico il riconoscimento della possibilità per la stessa stazione appaltante, di annullare l'aggiudicazione ritenuta illegittima. Non risulta, quindi, dubbia la possibilità, nel periodo antecedente alla stipula del contratto di ricorrere al potere di autotutela "nei casi consentiti dalla legge" e cioè, in assenza di una disciplina speciale, quelli previsti dalla disposizione generale di cui all'art. 21-nonies L. n. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio e quelli di cui all'art. 21 quinquies per la revoca.

visto e considerato che l'art. 21 *nonies* della L. 241/1990 consente all'amministrazione di annullare un provvedimento illegittimo, in presenza dei presupposti richiesti dalla norma stessa. In particolare, l'annullamento d'ufficio interviene entro i dodici mesi dall'adozione del provvedimento illegittimo. Inoltre, l'aggiudicazione effettuata in data 15/05/2023 risulta viziata, poiché si tratta di un'aggiudicazione disposta a favore di un soggetto che si è rivelato successivamente in sede di verifica non possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara. Sussistono altresì ragioni di interesse pubblico all'annullamento, poiché la concessione del Rifugio escursionistico Maranza è finalizzata alla creazione di un punto di riferimento per gli utenti del Monte Marzola, in particolare per offrire un servizio di somministrazione di alimenti e bevande; è evidente la centralità del possesso, da parte dell'aggiudicatario della concessione, dei requisiti necessari all'esercizio di tale attività, in proprio (nel caso in cui l'operatore economico si presenti come persona fisica) o da parte del personale a ciò preposto (in caso di partecipazione alla procedura di gara come persona giuridica). Inoltre, è di interesse pubblico, anche ai fini dello svolgimento del rapporto contrattuale tra aggiudicatario e stazione appaltante, che l'operatore economico vincitore si dimostri affidabile e diligente e dia prova di possedere la "diligenza del buon padre di famiglia" sin dal primo contatto con l'amministrazione procedente.

dato atto della necessità di tenere in debito conto la posizione del controinteressato, rappresentato dal soggetto classificatosi in seconda posizione nella graduatoria stilata dalla stazione appaltante all'esito della gara;

considerato che la presente deliberazione è stata preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di autotutela per consentire di far pervenire eventuali osservazioni e considerato che il potere di autotutela è stato, pertanto, correttamente esercitato nel puntuale rispetto di tutti i presupposti previsti dalla legge;

atteso che appare urgente, vista l'avanzata stagione estiva, procedere con l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria senza ulteriore ritardo, per fornire un servizio agli escursionisti che frequentano la Marzola e un presidio del territorio, e che quindi in ragione di ciò ricorrano i presupposti per dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;

visto l'articolo 14 della l.p. 23/1990 per il quale: *"Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Provincia all'atto della stipulazione definitiva ovvero al momento dell'aggiudicazione ove ricorra l'ipotesi di cui alla prima parte del comma 1 dell'articolo 15. Fino a tale momento, il provvedimento a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati per motivate ragioni di interesse pubblico"*;

vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i., relativa alla disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

visto il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

visto il C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n.2, modificata dalla L.R. 8.08.2018 n. 6;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

considerato che, in esecuzione della citata L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;

- il C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

- le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte n. 215 di data 15.09.1999, n. 79 di data 30.08.2000, n. 37 di data 21.03.2001 e n. 13 di data 13.03.2002, relative all'individuazione, ai sensi della L.R. n. 10 di data 23/10/1998 degli atti di responsabilità gestionale devoluti alla competenza del Direttore dell'Azienda forestale;

- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09.12.2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15.12.2003;

- il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24.02.2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. Di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13.11.2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 8 di data 27/12/2022 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2023-2024-2025;

- la deliberazione n. 1 di data 17/01/2023 adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2024-2025;

visto il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

dato atto che la presente deliberazione non implica alcun impegno di spesa, e quindi non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 6 del richiamato regolamento di contabilità dell'Azienda forestale;

visto il favorevole parere tecnico-amministrativo espresso da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di annullare la provvisoria aggiudicazione al sig. Giovanella Vittorio per le ragioni meglio esplicitate in premessa in quanto, in sede di verifica delle dichiarazioni rese, a seguito di formale richiesta (n. prot. 1300 del 05/06/2023), non è stata dimostrata la sussistenza dei requisiti per praticare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come richiesti dall'art. 71 comma 6 del d. lgs. 59 del 2010, previsti dal bando di gara e relativi alla frequentazione con esito positivo di un corso professionale o il possesso di un diploma di

scuola superiore o di laurea o di altra scuola ad indirizzo professionale. Inoltre, il periodo lavorativo comprovato nel settore della somministrazione di alimenti e bevande risultava pari a 643 giorni nel quinquennio compreso tra il 2 maggio 2018 e il 2 maggio 2023 (termine per la presentazione delle offerte), mentre la disposizione normativa richiede due anni. Atteso che tale requisito è essenziale e l'assenza comporta l'esclusione dell'operatore economico dalla gara come previsto dal PARAGRAFO V del Bando di gara;

2. di scorrere la graduatoria e assegnare l'aggiudicazione al secondo in graduatoria Cuel s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Daniel Cuel, effettuando i dovuti controlli sui requisiti e sulle dichiarazioni e rinviando, sulla base dell'esito delle verifiche, l'approvazione del contratto e la sospensione dell'uso civico a separata deliberazione;
3. di dichiarare la presente, per le ragioni esposte in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L
4. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Commissione amministratrice, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199,
 - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni,
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Paolo Visconti

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 19/07/2023 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 30/07/2023

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher